

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 767

DGR n. 343 del 10 marzo 2020, DGR n.22 del 13 gennaio 2020. Decorrenza obbligo di pubblicazione del Codice Identificativo di Struttura (CIS) di cui alla l.r. 57/2018.

L'Assessore all'Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, Avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O. "Assistenza giuridico – amministrativa in materia di Turismo", confermata dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo e dal Dirigente della Sezione Turismo, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con provvedimento n. 343 del 10 marzo 2020 (B.U.R.P. n. 48 del 06/04/2020) "Misure urgenti per il sostegno ai settori della Cultura, dello Spettacolo, del Cinema e del Turismo a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" la Giunta Regionale ha deliberato, tra l'altro, attese le misure sanitarie adottate per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, di prorogare il termine di decorrenza dell'obbligo di pubblicazione del Codice identificativo di struttura e dei connessi adempimenti discendenti da disposizioni regionali al 1° gennaio 2021, non sussistendo la concreta possibilità di effettuare una adeguata attività di informazione e divulgazione in merito agli obblighi introdotti dalla L.R. n. 57/2018 (istituzione "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere") e relative disposizioni attuative di cui alla DGR n. 22/2020 e alla D.D. n. 34/2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio, all'articolo 1, comma 1, dispone che le Regioni possano procedere alle riaperture delle attività ivi indicate previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020 "Criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico in data 15 maggio 2020";
- con Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 237 del 17 maggio 2020 (B.U.R.P. n.70 del 18/05/2020) " D.P.C.M. 17 Maggio 2020. Riapertura delle attività economiche e produttive" e successivi chiarimenti del 18 Maggio 2020 (prot. AOO_002/000154 del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Formazione e Lavoro) pubblicati sul link <https://www.regione.puglia.it/web/salute-sport-e-buona-vita/coronavirus/disposizioni-per-la-riapertura> è espressamente chiarito che:

"a decorrere dal 18 maggio 2020, in forza dell'Ordinanza del 17 maggio 2020 n.237, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, di cui all'allegato 1, parte integrante della medesima Ordinanza, sono consentite tutte le attività ricettive e turistiche alberghiere ed extralberghiere, ivi compresi i B&B familiari dichiarati ai competenti comuni e le locazioni turistiche brevi titolari di Codice identificativo di struttura (CIS), nonché le attività ricettive all'aria aperta, a condizione che rispettino le prescrizioni contenute nelle linee guida regionali allegate quale parte integrante dell'Ordinanza stessa".

Considerato che:

- in attuazione di quanto previsto dalla richiamata Ordinanza del 17 maggio 2020 nonché dai successivi chiarimenti, al fine della ripartenza del settore turistico, dal 18 maggio 2020 sono consentite tutte le attività ricettive e turistiche alberghiere ed extralberghiere, e tra queste espressamente le **locazioni turistiche** brevi titolari di Codice identificativo di struttura (CIS), a condizione che rispettino le prescrizioni contenute nelle linee guida regionali allegate quale parte integrante dell'Ordinanza

stessa, e che, e per l'effetto, lo svolgimento di tali attività è di fatto condizionato all'iscrizione nel Registro regionale istituito con DGR n. 22/2020 e quindi all'ottenimento del Codice identificativo di struttura, ciò ai fini sia della mappatura di tale tipologie di strutture, ancor più necessaria a causa dell'intervenuta emergenza Covid, che in ragione dell'eventuale tracciabilità degli ospiti;

- il richiamato provvedimento della Giunta regionale (DGR n. 343 del 10 marzo 2020 - B.U.R.P. n. 48 del 06/04/2020) era riferito al solo obbligo di pubblicazione del CIS e non anche all'iscrizione al Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere ai fini del rilascio del codice medesimo, che è sempre stato ed è tuttora pienamente operativo ai fini evidenziati;
- per le ragioni suesposte si ritiene di dover anticipare al 1° luglio 2020 il termine di decorrenza dell'obbligo di pubblicazione del Codice identificativo di struttura (CIS) precedentemente differito al 1° gennaio 2021.

Si rammenta, a tale proposito, che il Codice Identificativo di struttura è previsto per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato; restano confermati gli ulteriori obblighi discendenti da disposizioni statali e regionali in materia .

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla l. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal DLgs 196/03 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA dlgs 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Tutto ciò premesso e considerato l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 44, comma 4, lettera e, della L.R. n.7/2004 e ss.mm.ii. e dall' art.4, comma 4, lettera k, della l.r.7/97 propone alla Giunta:

- di stabilire che l'obbligo di indicare e di pubblicare il Codice identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato decorre dal 1° luglio 2020 anziché dal 1° gennaio 2021 (termine già fissato con DGR n. 343 del 10/03/2020);
- di rinviare alle disposizioni già adottate con DGR n.22/2020 e con D.D. n. 34/2020 per le modalità operative inerenti l'acquisizione del Codice Identificativo di Struttura (CIS);
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di notificare il presente provvedimento
 - all'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione;
 - alle rappresentanze regionali delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, appartenenti alle federazioni firmatarie di contratto collettivo nazionale del turismo;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato e' stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della giunta regionale, e' conforme alle risultanze istruttorie.

La P.O. "assistenza giuridico- amministrativa in materia di turismo"

Domenica Genchi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO DEL TURISMO

A. Gabriella Belviso

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO

Salvatore Patrizio Giannone

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni ai sensi del combinato disposto D. P. G. R. artt.18 e 20 del D. P.G. R. n.443/2015.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Aldo Patruno

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA TURISTICA E CULTURALE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

Loredana Capone

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, Avv. Loredana Capone;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente confermato:

- di stabilire che l'obbligo di indicare e di pubblicare il Codice identificativo di struttura (CIS) per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato decorre dal 1° luglio 2020 anziché dal 1° gennaio 2021 (termine già fissato con DGR n. 343 del 10/03/2020);
- di rinviare alle disposizioni già adottate con DGR n.22/2020 e con D.D. n. 34/2020 per le modalità operative inerenti l'acquisizione del Codice Identificativo di Struttura (CIS);
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- di notificare il presente provvedimento
 - all'Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione;
 - alle rappresentanze regionali delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, appartenenti alle federazioni firmatarie di contratto collettivo nazionale del turismo

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO